

convincerete che sono io nell'errore, sono disposto a ritirare l'emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallavresi, relatore. Io pregherei l'onorevole Curioni di non insistere nel suo emendamento.

A prima giunta può sembrare che davvero nella parola *incompetenza* siano compresi tutti i casi; ma se ben si riflette, possono presentarsi casi che nella parola *incompetenza* non sia compreso e credo che per questi casi, convenga lasciare, poichè fu messa, l'espressione *eccesso di potere*.

Supponiamo che la giuria, adita per una questione che entra nella sua competenza, invece di condannare una parte a pagare una data somma all'altra, condanni questa parte stessa a versare quella somma a una società o ad una istituzione qualunque; essa commette allora un eccesso di potere.

Quindi, per questi casi, che saranno rari, ma che si possono presentare, pregherei l'onorevole Curioni di lasciare l'espressione che si trova nel disegno ministeriale e che fu da noi accolta.

Confido che l'onorevole Curioni vorrà accedere a questo nostro desiderio.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Sarà difficile che lasciando questa parola scritta come è, non si apra l'adito a giudici di appello. Ad ogni modo dopo le dichiarazioni del relatore, che ha accennato che per eccesso di potere si intendono (almeno così ho compreso) i casi di *ultra et extra petita*, e sebbene si sia adoperato un linguaggio improprio al campo del diritto, io ritiro il mio emendamento, però sono lieto di averlo presentato, perchè sono persuaso di aver dato occasione a spiegazioni praticamente utili.

Presidente. L'onorevole Marinuzzi ha facoltà di parlare.

Marinuzzi. Io vorrei fare una osservazione sulla dicitura di questo articolo 11, il quale suona così:

« Le decisioni della giuria non sono soggette ad appello e a ricorso che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere, nei quali casi la cognizione dell'appello spetta al tribunale civile. »

Dalle prime parole dell'articolo parrebbe che in certi casi le decisioni della giuria possano essere soggette ad appello e a ricorso.

E siccome le decisioni della giuria non sarebbero mai soggette a ricorso in Cassazione, mi pare che più correttamente dovrebbe dirsi: « Le decisioni non sono soggette nè ad appello nè a ricorso. » E questo è il principio generale.

Poi si dovrà dire: « solamente per motivo di incompetenza, o per eccesso di potere le decisioni della giuria sono appellabili innanzi al tribunale civile. »

Però ho domandato di parlare non tanto per questa piccola questione di forma, quanto per provocare uno schiarimento dalla Commissione e dall'onorevole ministro, relativo alla materia che è stata già trattata e votata; e non già per tornare indietro su quello che è già stato votato, ma ripeto solo per un chiarimento.

È sorto in me questo dubbio in materia di competenza. Nell'articolo 9 fu stabilito che la competenza è determinata dal valore; e di questo valore si stabilì l'ammontare a lire 100. Non è però mai fatto cenno di competenza per materia. Ora si osserva facilmente, come nelle materie contemplate nell'articolo 8, di competenza del giudizio della giuria, vi sono molte cose le quali non sono determinabili per valore.

I salari si possono determinare per valore, come pure il prezzo del lavoro. Ma l'osservanza dei patti speciali di lavorazione, le imperfezioni del lavoro, i guasti recati dagli operai, lo scioglimento del contratto?

Queste cose possono concretarsi in un valore. Sarà una questione di danni e di interessi che ne potrà nascere, ma non è il campo della giuria quello di decidere di danni e di interessi.

Ora, siccome, per diritto comune, noi abbiamo che, quando il valore d'una domanda è indeterminato, la competenza non è la minima, ma è la competenza ordinaria, e siccome l'articolo 9 non fa cenno di competenza per materia, ma sempre di competenza per valore, anche nelle materie in cui il valore è indeterminabile, quando si tratta di somma non eccedente le lire 100, così ne viene che anche per questi oggetti sarebbe incompetente a decidere la giuria.

Evidentemente non è questo il concetto nè della Commissione, nè del ministro, e non è certo neanche nel concetto dei proponenti che sia sottratto alla giuria, in modo assoluto,